

COMUNICA IN SICUREZZA

PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI NEW MEDIA



INDICE

- pag.2 Il progetto "Comunica in Sicurezza"
- pag.3 Corecom Puglia
- pag.4 Polizia Postale
- pag.5 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
- pag.6 Garante dei minori
- pag.7 Forpiscom - Università degli Studi di Bari "A.Moro"
- pag.8 Il libro bianco
- pag.14 Una legge a tutela dei ragazzi
- pag.18 L'impegno di Polizia Postale
- pag.28 Corecom Puglia casi
- pag.36 La TV e i ragazzi
- pag.41 Parental Control
- pag.49 Manuale dei genitori
- pag.54 Le segnalazioni alle Forze dell'Ordine
- pag.60 Glossario
- pag.62 Riflessioni in classe
- pag.64 Numeri Utili

COMUNICA IN SICUREZZA

“Comunica in sicurezza” è la terza campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole dei new media promossa dal Corecom Puglia, in collaborazione con Polizia postale (compartimento della Puglia), Ufficio scolastico regionale, Garante dei minori e Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari. La finalità, quest'anno, è di fornire un vero e proprio “corso” di *media education* per genitori ed insegnanti e, per loro tramite, agli studenti delle scuole medie inferiori sui pericoli della Rete, attraverso una distribuzione capillare della guida. Internet e i *device* (smartphone, tablet, pc, ecc) sono ormai divenuti d'uso quotidiano in ogni famiglia e hanno migliorato la nostra vita ed aperto nuovi orizzonti, tuttavia destano sconcerto i dati che emergono sui comportamenti dei minori sui social e che restano ancora poco conosciuti dagli adulti, come emerge dal recentissimo *Libro bianco 2.0 media e minori*, pubblicato da Agcom.

2 La terza edizione di "Comunica in sicurezza" quest'anno presenta elementi di novità. Intanto, il formato: un quaderno che possa essere utilizzato da genitori, studentesse, studenti e docenti delle scuole medie inferiori come oggetto d'uso quotidiano e che conterrà, al termine della sezione informativa, anche due pagine di appunti sulle quali genitori e studenti potranno scrivere le proprie considerazioni, dopo la lettura della pubblicazione, aiutati magari dai docenti di riferimento, sull'uso corretto della navigazione in Rete.

Il secondo elemento di novità consiste nella grafica, più vicina ad una memorizzazione visiva. Saranno, infatti, le illustrazioni - strumento più confidenziale di apprendimento - ad accompagnare nella lettura.

Il tema principale proposto quest'anno è il *Parental control*, il sistema di controllo digitale preventivo a disposizione dei genitori per seguire le attività dei propri figli senza fastidiose incursioni dirette nella loro privacy, utilizzabile su ogni *device*, ma ancora poco noto e scarsamente utilizzato.

La guida sarà disponibile in formato digitale anche sul portale del Corecom Puglia.

Buona lettura!

CORECOM PUGLIA

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, è stato istituito con la Legge regionale 3/2000, per assicurare a livello regionale le funzioni di governo, garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Esprime parere sulla programmazione della concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo (Rai 3), su proposte di legge regionale in materia di comunicazioni e su ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti sulle comunicazioni.

Formula proposte alla concessionaria del Servizio pubblico ed ai concessionari privati sulle programmazioni; formula proposte ed esprime pareri sulle collaborazioni fra la concessionaria del Servizio pubblico radio-tv e le realtà culturali e informative della regione e sui contenuti delle convenzioni stipulate in ambito locale con i concessionari privati.

Assume ogni iniziativa sulle attività di formazione e ricerca in tema di informazione e comunicazione a livello regionale e locale. Propone alla Regione iniziative atte a sviluppare formazione e ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva. Ha inoltre il compito di catalogare le postazioni delle emittenti radio-tv, gli impianti di trasmissione e/o i ripetitori di telefonia fissa e mobile.

Il Co.re.com è anche organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Fra queste: risoluzione delle controversie per chi abbia subito disservizi dai gestori telefonici e pay-tv (in forma gratuita), monitoraggio delle tv locali, obblighi di programmazione, rispetto del pluralismo socio-politico, garanzia dell'utenza, diritto di rettifica, vigilanza su sondaggi elettorali, tenuta del Registro degli operatori della comunicazione.

Di rilievo è anche l'attività che il Co.re.com svolge nella tutela dei minori per la raccolta di denunce che intendano segnalare violazioni alla normativa che regola il rapporto tra i minori e la programmazione radio-tv locale.

Da quest'anno, è altresì in vigore un Protocollo d'intesa con il Miur per promuovere tra le nuove generazioni un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali.



POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

La rapida diffusione dell'uso di internet ha messo in evidenza i punti di debolezza della Rete stessa, in particolar modo con riferimento alla sicurezza informatica. E' in questo scenario che nasce, con legge riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la Polizia postale e delle Comunicazioni, quale "specialità" della Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 20 Compartimenti, con competenza regionale, e le 80 Sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le attività messe in campo dalla Specialità, in termini di prevenzione e di contrasto delle nuove forme di criminalità informatica, hanno raggiunto un elevatissimo livello di specializzazione, riconosciuto a livello mondiale.

Le attività di competenza delle Specialità si sviluppano nelle quattro macro aree criminali di interesse prioritario:

- Pedopornografia on line
- Hacking e crimini informatici
- Financial Cyber Crime
- Cyberterrorismo

Nell'attività di contrasto al crimine informatico, la polizia Postale e delle Comunicazioni si avvale dei suoi Centri di eccellenza appositamente creati: il C.N.C.P.O. (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online), il C.N.A.I.P.I.C. (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) e il Commissariato di P.S OnLine, il quale fornisce la possibilità di interagire per via diretta con gli utenti digitali. Nel settore delle prevenzione spicca inoltre l'impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni in campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni sui temi della Sicurezza della Rete.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

L'USR Puglia da diversi anni è impegnato a promuovere campagne di sensibilizzazione relative all'utilizzo corretto del web, perché se da un lato la Rete offre grandi opportunità di comunicazione, dall'altro può diventare veicolo per comportamenti scorretti, soprattutto tra gli adolescenti.

L'avvento dei social network ha, infatti, modificato profondamente la sfera relazionale e sociale, i rapporti di amicizia, le relazioni interpersonali e la dimensione stessa di comunità sociale.

I giovani, definiti oggi “nativi digitali”, vivono con naturalezza e talvolta con superficialità il loro ambiente digitale, sfruttandone le potenzialità ma correndone anche i rischi: dall'adescamento on-line, alla concessione dei propri dati personali a fini di lucro, fino al cyber-bullismo. Un fenomeno questo, di cui si è spesso parlato negli anni recenti perché legato ad episodi di cronaca in cui i ragazzi sono stati sia attori che vittime.

È in particolare, quindi, sul fenomeno del Cyberbullismo e sul Parental control che intende concentrarsi l'attenzione di questo “quaderno” pubblicato in collaborazione con il Corecom Puglia, Polizia Postale, Università e Garante dei minori, individuando le giuste modalità per far giungere il messaggio ai giovani che spesso sono inconsapevoli dei rischi a cui vanno incontro.

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR), con sede a Bari in via Castromediano n. 123, è istituito con D.P.R n. 347/2000 e rappresenta il livello territoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è coordinato da un Direttore Generale e coadiuvato dal corpo ispettivo. Inoltre sono presenti le articolazioni provinciali, denominate Uffici di Ambito Territoriale.

Gli ambiti di intervento dell'USR sono disciplinati dall'art. 8 del D.P.C.M. 98/2014 e afferiscono a diverse aree: amministrativa, di rapporto con il MIUR e gli EE.LL., gestione delle risorse umane, supporto alle istituzioni scolastiche ed educative.

GARANTE DEI MINORI



Il Garante dei minori è stato istituito nella Regione Puglia nel 2006 con la legge n. 19. La Puglia è stata la terza regione in Italia ad istituire questa figura, mutuandola da realtà già presenti nel Nord Europa. Il primo garante è stato nominato dal Consiglio regionale nel 2011 e gode di spiccata autonomia rispetto agli altri organi regionali sia politici che amministrativi “nell'interesse supremo del minore”. Le funzioni sono riportate nell'art. 30 della L.R. Puglia n. 19 suddivise in due grandi categorie: attività finalizzate alla tutela diretta del minore (prevenzione di abusi o maltrattamenti familiari in collaborazione con gli organi della giustizia minorile, interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato, sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, attività volte ad agevolare l'obbligo scolastico); e attività proprie del Garante a tutela indiretta. Queste sono rivolte: all'educazione e al rispetto del minore, alla diffusione di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a promuovere l'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori. Quest'ultima attività si esplica attraverso collaborazioni con altri enti pubblici e privati ed istituzioni o con iniziative destinate all'intera collettività. Altra funzione, è sensibilizzare gli organi di informazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e vigilare sulla programmazione televisiva e su ogni forma di comunicazione audiovisiva e telematica. Viviamo tutti i giorni, in questo ufficio, le delicate funzioni da svolgere nell'interesse dei minori. L'auspicio è che si continui sulla strada intrapresa, poiché la figura del Garante ha dato ottimi frutti nei Paesi dell'Europa del Nord e anche in Italia. Vorrei chiudere, allora, ricordando una frase di Gianni Rodari: “Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”. La fame non è solo quella di cibo, è quella di diritti, istruzione e integrazione. Ecco quindi la funzione più nobile del Garante dei minori: appagare quella fame con l'auspicio che un giorno vi siano solo lacrime di bambini capricciosi.

dott. Ludovico Abbaticchio
Garante dei minori in Puglia



FORPSICOM

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com) si è costituito a partire dall'anno accademico 2012-2013 a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Gelmini (L. 240/2010). Di fatto raccoglie l'eredità scientifica e didattica di due organismi preesistenti: il Dipartimento di Psicologia e Scienze pedagogiche e didattiche e il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche. Il Dipartimento è attualmente diretto dalla prof.ssa Rosalinda Cassibba, docente ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

La sede è nel palazzo Chiaia-Napolitano, in via Crisanzio, 42 a Bari.

Compiti istituzionali del Dipartimento sono:

- a) l'attività di ricerca
- b) l'attività didattica
- c) il trasferimento delle conoscenze e l'internazionalizzazione.

I corsi di studio attivati dal Dipartimento sono:

3 Lauree triennali

- Scienze dell'educazione e della formazione
- Scienze e tecniche psicologiche
- Scienze della Comunicazione

4 Lauree magistrali

- Scienze Pedagogiche
 - curriculum consulente pedagogico
 - curriculum progettista della formazione
- Psicologia
 - curriculum: psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 - curriculum: psicologia clinica e di comunità
- Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d'impresa

1 Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

- Scienze della formazione primaria

Nel Dipartimento sono anche attivi laboratori identificati per discipline e utilizzati da docenti, ricercatori, studenti e un servizio bibliotecario.

Il Dipartimento ForPsiCom si pone come il destinatario naturale delle richieste del territorio per gli aspetti di ricerca e intervento che riguardano la psicologia, la formazione, la comunicazione.

IL LIBRO BIANCO 2.0 DI AGCOM

Dal 16 gennaio scorso è disponibile sul sito di Agcom il “Libro bianco Media e minori 2.0”. Agcom, con questo studio, ha inteso fare il punto sulle emergenze della Rete, sugli studi più recenti in materia e sulle normative di riferimento.

Ve ne proponiamo qui di seguito una breve sintesi in riferimento ai pericoli della Rete.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha una competenza rilevante nella protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni. Gli strumenti attraverso cui la esercita sono stati pensati soprattutto per il settore radiotelevisivo, un tempo emergente. Oggi, invece, la tutela dei minori non è più “confinabile” ai soli media tradizionali. Il minore, infatti, attraverso Internet entra quotidianamente in contatto con una pluralità di contenuti. E con l'avvento del Web 2.0 si è addirittura passati da un utilizzo passivo delle informazioni in Rete alla proattività e interattività, con la possibilità di creare e distribuire in Rete contenuti propri. Il minore da tutelare, pertanto, è oggi un soggetto tecnologicamente esperto, a volte più degli adulti ed è dotato di uno strumentario personale - cellulare, PC, webcam, smartphone, tablet - che autogestisce e utilizza nell'intero arco della giornata: ciò richiede di ripensare l'approccio al minore, giacché l'amplissimo margine di autonomia nell'uso delle tecnologie depotenzia il ricorso a strategie proibizionistiche e, comunque, di stampo autoritario. Ne consegue che nel caso della Rete, in assenza di politiche di tutela specifiche, il sovraccarico di responsabilità non può che investire soprattutto la famiglia.

Agcom, per parte sua, ha implementato, attraverso un Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet, attività di approfondimento e monitoraggio di fenomeni quali l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'hatespeeche la diffusione di contenuti deplorabili.

Le principali evidenze scientifiche

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha evidenziato come in realtà i minori non acquisiscano competenze digitali in modo naturale o



automatico: al variare delle condizioni socioeconomiche delle famiglie variano le capacità, possedute dai figli minorenni, di utilizzo della Rete. Diversi studi indicano anche come i genitori abbiano in parte colmato il gap digitale che in passato li separava dai figli. Così, la distinzione tra “nativi” e “immigranti” digitali, che per anni ha segnato una demarcazione netta tra l'universo dei giovani e degli adulti, si è progressivamente affievolita. Il fatto, però, che i minori nella quotidianità possano rapportarsi con adulti tecnologicamente competenti che, come loro, hanno dimestichezza con i media digitali, non garantisce una competenza consapevole del web. Noti sono i fenomeni, ad esempio, di dipendenza quali il FoMO, acronimo di *Fear of Missing Out*, cioè la preoccupazione ossessiva di perdere un evento postato online, ovvero di “essere tagliati fuori” dalle esperienze vissute dagli amici, in genere connessa all'uso dello smartphone.

Il Libro bianco ha fatto luce anche sulle aree di intervento emergenti, fra queste: contenuti lesivi, grooming e abuso sessuale, cyberbullismo, gioco d'azzardo online, sicurezza e privacy.

Contenuti lesivi

Nel corso della navigazione i minori possono imbattersi in contenuti illeciti, inappropriati, violenti, pornografici e suscettibili di creare turbamento. Fenomeno emergente è la diffusione in Rete di contenuti generati dagli stessi utenti (*UGC – User Generated Content*) che, se da un lato può potenziare capacità creative e processi partecipativi, dall'altro può esporre i minori a contenuti inadatti e potenzialmente lesivi del loro sviluppo. Contenuti che promuovono disturbi alimentari, anoressici o bulimici, comportamenti autolesionistici e suicidari o che incitano all'odio e alla discriminazione etnica o religiosa e alla violenza contro alcuni gruppi sociali e individui sono alcuni esempi di *NUGC (Negative User Generated Content)* che circolano su web e in cui possono imbattersi le persone di minore età.



Fra queste, l'istigazione on line all'odio (*hatespeech*) che è una forma di abuso dei diritti umani, che ha conseguenze molto gravi. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (*hatecrimes*).

Grooming e abuso sessuale

Le tecnologie digitali hanno dilatato le possibilità di diffusione di materiale pedopornografico, rendendolo più facilmente accessibile. I social network sono a volte utilizzati da adulti che intendono adescare minorenni. In questa prospettiva, non è da trascurare il cosiddetto *sexting*, fenomeno rappresentato dall'invio, da parte dello stesso minorenne, di messaggi, foto o video a carattere sessuale spesso finalizzato all'ottenimento di piccoli vantaggi personali, quali ricariche telefoniche, che talvolta coinvolgono adulti alla ricerca di contatti sessuali con persone di minore età. Spesso questi adulti utilizzano anche tecniche di seduzione affettiva e manipolazione psicologica, denominate *grooming*.

L'abuso sessuale online implica profondi effetti sulla vittima spesso amplificati dalla non controllabile diffusione delle immagini, dei video o delle conversazioni a sfondo sessuale attraverso la Rete. La presa di coscienza, da parte della vittima, della possibilità di incontrare qualcuno che abbia visionato le immagini costituisce fonte di trauma e sofferenza e può esasperare vissuti di vergogna e di disperazione e favorire situazioni di ritiro sociale.

Cyberbullismo

In Italia è aumentato il numero di minori vittime di bullismo virtuale. E a riguardo va considerato che, per una serie di motivazioni, quali: 1) la vergogna della vittima, 2) la paura della sottrazione da parte dei genitori dei dispositivi digitali e 3) la scarsa consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti, è a tutt'oggi ancora alto il numero oscuro dei casi di *cyberbullismo*. Gli atti di bullismo e di *cyberbullismo* si configurano come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. Il bullismo virtuale, a causa dell'anonimato dietro il quale

spesso si nasconde il bullo che usa un *nickname* (soprannome) o una falsa identità (*fake*), può assumere caratteristiche di particolare crudeltà anche perché il mancato contatto visivo tende a ridurre nell'aggressore la consapevolezza degli effetti del suo comportamento e incentivare processi di disimpegno morale, deresponsabilizzazione e disumanizzazione della vittima.

La questione va affrontata soprattutto sul piano culturale, piuttosto che meramente repressivo. Da questo punto di vista vanno segnalate le importanti funzioni svolte dalle forze di polizia non solo in termini di attività investigativa, ma anche sotto il profilo della prevenzione attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione. Il sistema scolastico, già impegnato nell'educazione delle famiglie su tali tematiche, può svolgere un ruolo proattivo fondamentale. Solo attraverso un approccio integrato e multidisciplinare è possibile assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti del minore.

Gioco d'azzardo online

Nonostante il divieto di gioco ai minori di 18 anni, lo sviluppo delle tecnologie telematiche ha ampliato sensibilmente le possibilità di accedere con i servizi a distanza.

Sicurezza e privacy

I mezzi di comunicazione di massa possono contribuire a diffondere immagini e contenuti lesivi della dignità delle persone di minore età in violazione del diritto alla riservatezza (*privacy*). Tra i rischi che il minore corre online si segnala l'uso improprio dei dati personali, la violazione del profilo, il furto d'identità o *frape*, la diffusione di informazioni false o riservate sul proprio conto e il contatto con persone che si fingono qualcun altro.

Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali dedica attenzione ai minori in quanto potenzialmente meno consapevoli sia dei rischi sia dei loro diritti. Il Regolamento prevede anche che sia possibile esprimere il “consenso digitale” (cioè che possano frequentare la Rete) solo i sedicenni, mentre per chi è al di sotto di tale età il consenso deve essere “autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale” (cioè da uno dei genitori); in deroga, però, gli Stati membri possono stabilire

un'età inferiore ai 16 anni per l'accesso in Rete, ma non al di sotto dei 13 anni (art. 8.1).

Il libro bianco si sofferma anche sul discusso fenomeno della *viralizzazione* consistente nel processo di passaparola/condivisione che permette ad un contenuto di diffondersi nel web, largamente e velocemente come un virus. La diffusione dei video potenzialmente virali avviene attraverso piattaforme di *video sharing* (*Vimeo, Dailymotion, Youtube, Instagram*) ed attraverso i social network. L'aspetto di maggior problematicità riguarda l'emersione di una serie di fattispecie che hanno, come scopo unico, quello di ledere la *web reputation* della vittima.

Anche il fenomeno dei cosiddetti *influencer* è stato trattato nel Libro Bianco. Nuove figure mediatiche, con un altissimo numero di *followers* su vari *social network*, capaci di influenzare i pensieri e le decisioni degli utenti grazie a commenti, articoli e opinioni, video. Gli *influencer* sono veri e propri driver della vita degli utenti, a cominciare dalle scelte di consumo. Di ciascuna fattispecie si tratterà in dettaglio più avanti nelle pagine dedicate a "I pericoli della Rete".



UNA LEGGE A TUTELA DEI RAGAZZI

L'ho cercata sul mio vecchio dizionario di scuola e non l'ho trovata. E nemmeno c'è su quello di mia figlia, che comunque ora è mamma e a scuola non va da parecchio. Mi sono imbattuto nella parola bullo, ma bullismo non c'è; e se bullo voleva dire “giovane prepotente e spavaldo”, ormai sappiamo che il bullismo è ben più dell'atteggiamento di un ragazzotto che “si mette in mostra” (come diceva lo Zingarelli del 1995). Una definizione ufficiale ce la consegna la legge, quella che in Italia è stata approvata il 29 maggio del 2017 ed è stata pubblicata con il numero 71. Una legge nuovissima per un neologismo linguistico, che è diventato in brevissimo tempo un fenomeno sociale incombente sul benessere giovanile.

Il bullo non è più, secondo la superata concezione, un baldanzoso che si compiace di sé, con un atteggiamento solipsistico (*da individualista assoluto n.d.r.*), ma è il conduttore di un perverso e sistematico meccanismo di prevaricazione e di subordinazione, che allea una cerchia di pari che lo imitano e lo spalleggiano, designando a vittima uno o più altri, sulla base di una scelta discriminatoria e mortificante. In questo senso, l'azione del bullo, così nuovamente configurato, è l'esercizio di una “pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione”, e quindi il bullo è l'autore di condotte, variegata nel numero e coincidenti nell'effetto, che hanno il risultato di emarginare e di escludere, di mettere alla berlina con cattiveria e pervicacia, di assoggettare, senz'altro scopo che la mortificazione e il vilipendio, un altro individuo. Si aggiunga che la nostra è una società divenuta iperconnessa, e qualsiasi effetto dilaga e si moltiplica attraverso la Rete, raggiungendo una quantità esponenziale di destinatari.

La parola eccessiva, l'atteggiamento ridondante e colpevole verso qualcuno, se contenuto in una cerchia ristretta, ha una piccola eco, e consente una immediata respicenza, dando la possibilità di pentimento e di un'efficace riparazione. Mentre il web è impietoso: ciò che è scritto, è scritto. Il dito premuto sul tasto invio induce la volontà a consumarsi in una frazione temporale minima, senza che sia più possibile tornare indietro. E le parole corrono lungo la Rete, si insinuano nei pc e raggiungono ogni terminale di quella linea invisibile. Il bullismo ora è cibernetico (*cyberbullismo*) e si connota di condotte più specifiche che la

legge elenca in “furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni” realizzati per via telematica, nonché “la diffusione di contenuti on line il cui scopo sia quello di isolare un minore ponendo in essere un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

La ricaduta negativa sulla vittima ha un risultato incontenibile e deflagra, come le bombe a grappolo, spargendo per ogni dove i colpi mortali; anche quando non esplode all'istante, si insinua nella Rete, pronta ad essere innescata appena richiamata da un tag.

A questa diffusione pervasiva e alla silente contaminazione del web, vuole porre riparo la legge n. 71, offrendo uno strumento di difesa al danneggiato. Si tratta

che ha come
ovvero “il gestore del
media”. E cioè la
14 anni, o comunque
possono chiedere
rimozione o il blocco
personale del
un'istanza che ha lo
rete, di spezzare il
comunicazione lesiva.

“

**Il bullo non è più,
secondo una superata
concezione, un
baldanzoso che si
compiace di sé**

referente il “titolare del trattamento”
sito internet o del social

vittima, se ha almeno
i suoi genitori,
“l'oscuramento, la
di qualsiasi dato
minore”. È
scopo di recidere la
filo della

consuma rapidamente, e a evitare che il
condivisioni determini un continuo
denigratoria rendendo il messaggio virale, e non più controllabile, la
legge dà scadenze di poche ore e il titolare del trattamento o il gestore del
sito devono rispondere, entro le 24 ore successive all'istanza, di averla
ricevuta e presa in carico, e provvedere all'oscuramento entro le 48 ore suc-
cessive.

”

Sul web tutto si
meccanismo delle
rimbalzo della notizia

Quando ciò non avviene, la vittima o i genitori possono superare l'omissione di controllo, rivolgendosi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che è un'Authority, di cui l'Italia si è dotata con la legge n. 196 del 2003, che ha dei poteri idonei e può provvedere direttamente a oscurare i contenuti internet dannosi.

Al Garante, ancor prima delle scadenze orarie appena dette, ci si può